

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2245 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	167
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	170

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	169
Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.	
Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, dott. Fabio Ciciliano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 2245 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento all'esame della Commissione, pur intervenendo in numerose discipline di settore, ha la finalità unitaria di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, anche laddove introdotti in via transitoria o sperimentale, nonché di disporre

la soppressione di alcuni termini di imminente scadenza, al fine di sancire la fine del regime transitorio e la stabilizzazione della normativa a regime.

In particolare, esso dispone la proroga di diversi termini in materia di pubblica amministrazione (articolo 1), in materia economico-finanziaria (articolo 3), di salute (articolo 4), di istruzione e merito (articolo 5), di cultura (articolo 6), di sport (articolo 15), di attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 16), in materia di editoria (articolo 17), di sistema di informazione per la sicurezza (articolo 18) e di agricoltura (articolo 19).

Ulteriori proroghe riguardano termini in settori di competenze del Ministero dell'interno, compreso il comparto sicurezza e difesa e dei Vigili del fuoco (articolo 2), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 7), del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 8), del Ministero della difesa (articolo 9), del Ministero della giustizia (ar-

articolo 10), del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (articolo 11), del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 12), del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (articolo 13), del Ministero del turismo (articolo 14).

Per quanto riguarda le disposizioni di rilievo per le competenze della Commissione Politiche dell'Unione europea, richiama anzitutto l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, possono essere rinnovati, su richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026. Tale proroga è disposta in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. In occasione del rinnovo, i suddetti permessi di soggiorno potranno essere convertiti in permessi di lavoro per l'attività effettivamente svolta.

All'articolo 3, comma 1, il decreto-legge estende al 30 novembre 2025 il termine per la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da Covid-19 con riferimento all'imposta municipale propria (IMU), allo scopo di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato. Al comma 2 si prevede inoltre la proroga, modificata in sede di conversione del decreto-legge, al 31 dicembre 2025 delle disposizioni relative alla sospensione della responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato. Precisa che tali disposizioni hanno rilevanza esclusivamente per l'ordinamento interno, poiché riguardano aspetti, come la responsabilità individuale per l'inadempimento degli obblighi relativi alla registrazione degli aiuti di Stato, che non incidono sull'ordinamento dell'Unione europea.

All'articolo 4, comma 2, si dispone invece la proroga, come modificata in sede di conversione, al 31 dicembre 2027 del termine che consente l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche pro-

fessionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. La proroga si rende pertanto necessaria, anche in questo caso in coerenza con il quadro UE, al fine di proseguire l'obiettivo di agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini, in considerazione della crisi bellica ancora in atto e del flusso in ingresso dei rifugiati provenienti dai suddetti territori di guerra. Sebbene i destinatari diretti dell'intervento sono sicuramente i soggetti in possesso delle qualifiche professionali di medico e operatorio socio-sanitario provenienti dall'Ucraina, quelli indiretti sono i cittadini che godranno di un maggior livello di tutela della salute in ragione della riduzione della grave carenza di personale sanitario.

Nella stessa cornice si inserisce il comma 2 dell'articolo 7, che prevede una proroga di sei mesi – da trenta a trentasei mesi – dei termini per l'avvio e il completamento dei lavori nel settore dell'edilizia privata, come stabilito dall'articolo 10-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, relativo al contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Si ricorda che i lavori in questione riguardano la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile e sono già stati prorogati di ventiquattro mesi dal decreto-legge n. 13 del 2023, per consentire il puntuale raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Infine, ricorda il comma 1 dell'articolo 11, che proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle forniture di energia superiori a 500 TEP annui. Ai fini della recente emanazione del decreto ministeriale attuativo della medesima disposizione, si è dovuto attendere la pubblicazione delle linee guida della Commissione europea relative alla definizione di calore e freddo di scarto, prevista dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2011

(cosiddetta RED II), pubblicate il 2 settembre 2024 con la Comunicazione della Commissione europea C(2024) 5043.

In conclusione, non ravvisando profili di incompatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 9.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, dott. Fabio Ciciliano.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabio CICILIANO, *Capo del Dipartimento della Protezione civile*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Piero DE LUCA (PD-IDP), Stefano CANDIANI (LEGA), Isabella DE MONTE (FI-PPE) e Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, per porre quesiti e formulare osservazioni.

Fabio CICILIANO, *Capo del Dipartimento della Protezione civile*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, dopo aver espresso alcune considerazioni, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2245 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2245, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 202 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi, volto a garantire la prosecuzione di importanti discipline di settore, anche laddove introdotte in via transitoria o sperimentale;

considerato che le disposizioni di maggiore rilevanza per i profili di competenza della Commissione risultano pienamente coerenti con il quadro normativo dell'Ue e danno, in gran parte di casi, attuazione a specifiche prescrizioni da esso contenute;

richiamati al riguardo, in particolare:

l'articolo 2, comma 2, ai sensi del quale i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, possono essere rinnovati, su richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024, alla luce del perdurare del conflitto bellico;

l'articolo 3, commi 1 e 2, che estende al 30 novembre 2025 rispettivamente il termine per la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da Covid-19 con riferimento all'imposta municipale propria (IMU), e al 31 dicembre 2025 la sospensione della responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato;

l'articolo 4, comma 2, che dispone la proroga al 31 dicembre 2027 della disciplina speciale relativa alla deroga del riconosci-

mento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, allo scopo di agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini, in considerazione della crisi bellica ancora in atto e del flusso in ingresso dei rifugiati provenienti dai suddetti territori di guerra;

l'articolo 7, comma 2, che dispone la proroga di sei mesi – da trenta a trentasei mesi – dei termini per l'avvio e il completamento dei lavori nel settore dell'edilizia privata, relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile, come stabilito dall'articolo 10-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, relativo al contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, con l'obiettivo di conseguire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

l'articolo 11, comma 1, che prevede il rinvio dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 dell'obbligo di aumento dell'energia termica da fonti rinnovabili (FER) per le forniture superiori a 500 TEP annui, in attesa della pubblicazione delle linee guida della Commissione europea sulla definizione di calore e freddo di scarto, prevista dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2011 (cosiddetta RED II), avvenuta il 2 settembre 2024 con la comunicazione della Commissione europea C(2024) 5043;

rilevato che pertanto il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.